

IL RETTORE

Decreto n. 1652

VISTO il verbale della Commissione per la predisposizione del Regolamento per la risoluzione del rapporto di lavoro di ruolo di cui all'art. 1, comma 5 del D.L. 24.06.2014, n. 90, coordinato con la Legge di conversione 11.08.2014, n. 114 – relativo alla riunione conclusiva del 20.03.2015;

VISTA la delibera del 24.03.2015 con la quale il Senato Accademico ha approvato con modifiche, per quanto di competenza, la proposta della suddetta Commissione del “Regolamento per la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con il personale ricercatore, tecnico amministrativo e dirigente ai sensi dell’art. 1, comma 5 della Legge di conversione 11.08.2014, n. 114”;

VISTA la delibera del 27/31.03.2015, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato con modifiche ed integrazioni il testo, deliberato dal Senato Accademico nella riunione del 24.03.2015, del “*Regolamento per la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con il personale ricercatore, tecnico amministrativo e dirigente ai sensi dell’art. 1, comma 5 della Legge di conversione 11.08.2014, n. 114*” .

VISTA la delibera del 13.4.2015 con il quale il Consiglio di Amministrazione, preso atto del parere reso dal Senato Accademico con delibera del 8.04.2015 approva in via definitiva il “*Regolamento per la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con il personale ricercatore, tecnico amministrativo e dirigente*” nella formulazione già approvata dallo stesso nella riunione del 27/31.03.2015.

DECRETA

E’ emanato il “Regolamento per la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con il personale ricercatore, tecnico amministrativo e dirigente *ai sensi dell’art. 1, comma 5 della Legge di conversione 11.08.2014, n. 114* “ presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nella formulazione di seguito riportata.

Articolo 1 – (Oggetto del Regolamento)

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, d’ora innanzi Università, e il personale ricercatore, tecnico amministrativo e dirigente che ha maturato i requisiti di anzianità contributiva per l’accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1 gennaio 2012 dall’articolo 24, commi 10 e 12, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, tenuto altresì

conto di quanto disposto al comma 113 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190.

2. La decisione circa la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro è assunta al fine di accrescere l'efficienza e la qualità nella erogazione dei servizi dell'Università.

Articolo 2 – (Ricercatori Universitari)

1. Il Consiglio di Amministrazione, acquisiti i pareri del Senato Accademico e del Dipartimento di didattica e di ricerca di afferenza se da questi formulati entro 30 giorni dalla relativa richiesta, delibera la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro di coloro che hanno maturato i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 1 se non ricorrano almeno tre delle condizioni di seguito elencate:
 - a) aver conseguito l'abilitazione scientifica nazionale;
 - b) essere risultato autore di prodotti scientifici nell'ultima scheda SUA-RD presentata dal Dipartimento di afferenza, per almeno due dei tre anni di riferimento;
 - c) essere Coordinatore o responsabile, anche di unità di ricerca, di progetti di ricerca di interesse nazionale o internazionale;
 - d) essere Docente proponente e infungibile rispetto alla sostenibilità di un corso di studio ai sensi della normativa al tempo vigente o, per i ricercatori medici e del ruolo sanitario, essere infungibile in ragione delle esigenze organizzative di funzionale erogazione dei servizi di assistenza sanitaria.
2. Con riferimento ai servizi di assistenza sanitaria l'infungibilità è accertata dal Rettore d'intesa con il Direttore Generale dell'Azienda sanitaria di conferimento del ricercatore, acquisito il parere della Scuola di Medicina se espresso entro 30 giorni dalla relativa richiesta.
3. Nei casi in cui siano individuate infungibilità di cui al comma 1 lett. d) e per un numero di ricercatori dello stesso settore scientifico disciplinare inferiore a quello di coloro che abbiano maturato i requisiti di cui all'art. 1 comma 1, il Consiglio di amministrazione, verificata la presenza delle altre condizioni richieste per la permanenza in servizio e considerati i pareri ricevuti, individua i soggetti nei cui confronti esercitare la risoluzione tenendo conto del regime di impegno a tempo pieno ed a tempo definito e del principio di parità di genere.
4. Il presente regolamento non si applica ai ricercatori responsabili di struttura complessa del Servizio Sanitario Nazionale, fino alla scadenza del relativo incarico.

Articolo 3 – (Personale tecnico amministrativo e dirigenti)

1. Il Consiglio di Amministrazione, acquisito entro 30 giorni dalla relativa richiesta il parere del Direttore Generale dell'Università, motivato in relazione agli obiettivi strategici dell'Ateneo e tenuto conto di eventuali osservazioni formulate dalla struttura di assegnazione delibera la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro di coloro che hanno maturato i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 1 se non ricorra almeno una delle condizioni di seguito elencate:
 - a) carenza di unità appartenenti alla medesima categoria e area di inquadramento nell'ambito della dotazione di personale;
 - b) infungibilità organizzativa e funzionale del soggetto, risultante da comprovate peculiari competenze professionali, che rendano il soggetto non sostituibile attraverso processi di riqualificazione e di miglioramento dell'efficienza delle risorse umane in servizio.
2. Nei casi in cui siano individuate carenze o infungibilità di cui al comma 1 per un numero di unità di personale della medesima categoria e area di inquadramento inferiore a quello di coloro che abbiano maturato i requisiti di cui all'art. 1 comma 1, il Consiglio di amministrazione, considerati i pareri ricevuti, individua i soggetti nei cui confronti esercitare la risoluzione tenendo conto del regime di impegno a tempo pieno ed a tempo parziale e del principio di parità di genere.

Articolo 4 – (Procedura)

1. Il Direttore Generale comunica al Consiglio di Amministrazione l'elenco di coloro che hanno maturato i requisiti di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, di cui al comma 1 dell'art. 1, almeno un anno prima della maturazione del requisito stesso.
2. La risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro è disposta con provvedimento del Rettore, comunicato all'interessato e ai competenti uffici dell'amministrazione. La comunicazione all'interessato ha valore di preavviso ai sensi e per gli effetti dell'art. 72 comma 11 del decreto legge n. 112 del 2008.

Articolo 5 – (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento, emanato con decreto del Rettore, entra in vigore dalla data di pubblicazione del medesimo nel sito web dell'Università.
2. L'art. 4 comma 1 non si applica con riferimento a coloro che abbiano già maturato il requisito di cui all'art. 1 comma 1 alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Bari, 28.4.2015

IL RETTORE

f.to Prof. Antonio Felice Uricchio